

Assicurazione cashgatePROTECT FLEX facoltativa della cashgate SA

Informazioni per la clientela secondo LCA e ¹ Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

della CARDIF-Assicurazioni Rischi Diversi e CARDIF Assicurazione Vita (di seguito denominate CARDIF)- versione gennaio 2010

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA:

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera chiara e concisa, un quadro dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione LCA). Laddove nel testo seguente è usata solo la forma maschile allo scopo di agevolare la lettura, è da intendersi sempre anche la rispettiva forma femminile.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è costituito dalla CARDIF-Assicurazioni Rischi Diversi e dalla CARDIF Assicurazione Vita, di seguito denominate CARDIF, entrambe con succursale in Seehofstrasse 6, 8008 Zurigo.

Chi è il contraente?

Il contraente è la cashgate SA, di seguito denominata cashgate, con sede in Hagenholzstrasse 56, 8050 Zürich-Oerlikon.

Quali sono i rischi assicurati e qual è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa sono indicati nel modulo di adesione o nell'attestato di assicurazione e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Eventuali divergenze tra l'assicurato e la CARDIF non esonerano l'assicurato dall'obbligo di pagare il proprio credito derivante dal contratto di credito o dal contratto leasing.

Quale persona è assicurata?

Ad essere assicurato è il titolare di un contratto di credito o un contratto leasing valido indicato nell'attestato di assicurazione come assicurato.

A quanto ammonta il premio?

Il premio assicurativo viene addebitato mensilmente direttamente all'assicurato dalla cashgate. Il premio mensile è riportato sul modulo di adesione o nell'attestato di assicurazione e comprende tutte le imposte di legge.

Quali sono gli obblighi delle persone assicurate?

- Esse devono adempiere pienamente ai propri obblighi di notifica, d'informazione o di comportamento previste dal contratto o dalla legge (p. es. richiesta immediata del modulo sinistri presso la cashgate e notifica del danno alla CARDIF).
- Esse devono fare il possibile per contribuire alla riduzione del danno e al suo accertamento (p. es. autorizzazione a terzi di fornire alla CARDIF le relative documentazioni, informazioni, ecc. per l'accertamento dell'evento assicurato).

L'elenco di cui sopra contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Gli altri obblighi risultano dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalla LCA.

Quando inizia e quando termina la protezione assicurativa?

La protezione assicurativa inizia dalla data indicata nell'attestato di assicurazione. La persona assicurata può disdire l'assicurazione per la fine di un mese. La protezione assicurativa termina in ogni caso con la risoluzione del contratto di credito o leasing tra la persona assicurata e la cashgate.

L'elenco di cui sopra riporta solo i motivi più ricorrenti per la cessazione del contratto. Altri motivi di cessazione risultano dalle Condizioni Generali di Assicurazione e dalla LCA.

In che modo la CARDIF e la cashgate effettuano il trattamento dei dati?

Le informazioni fornite dalla cashgate e dalla persona assicurata vengono utilizzate dalla CARDIF esclusivamente per il trattamento del caso di prestazione. I dati vengono conservati su supporto cartaceo e / o elettronico.

All'occorrenza i dati vengono trasmessi nei limiti necessari a terzi coinvolti, in particolare ad altri assicuratori partecipanti, ad autorità, avvocati e esperti esterni. La trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di scoprire o impedire un abuso assicurativo.

I dati personali vengono acquisiti dalla cashgate solo nei limiti strettamente necessari per l'adesione al contratto di assicurazione collettiva. La cashgate s'impegna a visionare ed elaborare le informazioni adottando tutte le misure volte a garantire il rispetto delle prescrizioni legali vigenti sulla protezione dei dati. I dati vengono trattati in maniera assolutamente confidenziale.

Quali sono gli indirizzi di contatto?

- Per questioni relative all'assicurazione (moduli di adesione e moduli sinistri, attestati di assicurazione e domande generali), le persone assicurate possono rivolgersi alla cashgate SA al numero tel. +41 (0) 0800 55 44 33. L'indirizzo di corrispondenza è il seguente: cashgate SA, Servizio Clienti, Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zürich-Oerlikon.
- Per eventuali domande in relazione a danni notificati, le persone assicurate possono rivolgersi al seguente indirizzo di corrispondenza: CARDIF, Seehofstrasse 6, 8008 Zurigo.

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

cashgatePROTECT FLEX si basa su un contratto di assicurazione collettivo tra la cashgate SA (contraente, di seguito denominata cashgate) e la CARDIF (assicuratore). La CARDIF è responsabile delle prestazioni concordate nel contratto di assicurazione collettivo con la cashgate e riportate nel presente documento assicurativo. Queste prestazioni sono definite dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) nonché, a titolo integrativo, dalle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione. Non si possono quindi dedurre obblighi giuridici della cashgate derivanti da questa assicurazione, neppure quando si verifica un evento assicurato. La somma massima corrisposta dalla cashgate agli assicurati è costituita dai premi che le vengono fatturati compresa la tassa di bollo federale.

Art. 1 Estensione della copertura assicurativa

L'Assicurazione cashgatePROTECT FLEX copre le rate del credito privato o del leasing sostenuti dall'assicurato per i rischi di incapacità lavorativa e disoccupazione.

Art. 2 Definizioni

1. **Persone assicurate:** ad essere assicurato è il titolare di un credito privato o leasing stipulato con la cashgate, indicato nell'attestato di assicurazione come assicurato. Tutti gli assicurati o persone assicurate hanno un domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, hanno compiuto all'inizio della protezione assicurativa almeno 18 anni e per il rischio di disoccupazione non hanno ancora compiuto i 59 anni o per il rischio di incapacità lavorativa i 64 anni.
2. **Somma d'assicurazione:** la somma assicurata massima viene fissata nella dichiarazione d'adesione ed è limitata in caso d'incapacità lavorativa o di disoccupazione alla rata mensile del credito privato o del leasing, ma al massimo di CHF 1.000 mensili.
3. **Incapacità lavorativa:** è inabile al lavoro l'assicurato che durante il periodo di copertura assicurativa si trova, in seguito a malattia o infortunio, nella totale incapacità (100%) di svolgere la propria attività abituale o qualsiasi altra attività che sarebbe normalmente in grado di esercitare in virtù della propria formazione ed esperienza.
4. **Disoccupazione:** è disoccupato l'assicurato che in qualità di lavoratore con contratto a tempo indeterminato perde l'occupazione (mediante lettera di licenziamento) durante il periodo di copertura assicurativa per motivi a lui non imputabili e che quindi non svolge alcuna attività remunerata. Durante il periodo di disoccupazione, l'assicurato deve far valere il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione sulla disoccupazione previsto dalla legge e ricercare attivamente un lavoro.
5. **Lavoratore:** il lavoratore è un assicurato che, anteriormente alla prima disoccupazione o all'inizio della copertura assicurativa, ha svolto ininterrottamente per almeno 12 mesi un'attività almeno al 80% soggetta a contributi AVS presso lo stesso datore di lavoro.
6. **Termine d'attesa:** le prestazioni relative all'incapacità lavorativa o alla disoccupazione vengono erogate soltanto se tale incapacità lavorativa o disoccupazione si sono protratte per un periodo ininterrotto di almeno 2 mesi.
7. **Termine di carenza:** i casi assicurativi in diretto o indiretto* rapporto di causalità con malattie o postumi d'infortunio che sono noti all'assicurato e per i quali l'assicurato ha ricevuto consulenze o trattamenti medici nei 12 mesi prima dell'inizio della copertura assicurativa non sono assicurati qualora si verifichino entro 24 mesi dopo l'inizio della copertura assicurativa. *Un rapporto di causalità indiretta accade quando le consulenze mediche degli ultimi 12 mesi prima della stipulazione della copertura assicurativa indicano una malattia allo stadio iniziale. Es.: Diagnosi d'occlusioni vascolari rilevanti o di disturbi funzionali al collo e vascolarità cerebrale nonché detti disturbi al cuore e/o alle coronarie. I sinistri riconducibili a disoccupazione o licenziamento, che si verificano entro 6 mesi dall'inizio della copertura assicurativa, non sono assicurati.
8. **Ripetizione di casi assicurativi:** i casi di ripetuta incapacità lavorativa o disoccupazione sono assicurati. Per quanto concerne la disoccupazione, il lavoratore deve aver svolto ininterrottamente per almeno 6 mesi prima del ripetersi dell'evento un'attività almeno al 80% soggetta a contributi AVS e con un contratto a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro. Se l'assicurato subisce una ricaduta per la stessa malattia o lo stesso infortunio entro un mese dalla ripresa dell'abituale attività economica, il secondo periodo d'incapacità lavorativa viene considerato come la prosecuzione del primo. In tal caso le prestazioni vengono erogate senza che decorra un nuovo termine di attesa.
9. **Avanti diritto:** con l'inizio della copertura assicurativa, l'assicurato acquisisce irrevocabilmente il diritto di beneficiare per tutte le prestazioni maturate. Il giorno di scadenza è sempre l'ultimo giorno del mese. La prestazione è destinata all'adempimento dell'obbligo di pagamento dell'assicurato (beneficiario) risultante dal contratto di credito privato o di leasing e viene versata direttamente al contraente.

¹ Fa fede unicamente la versione tedesca.

Art. 3 Durata della copertura assicurativa

1. La copertura assicurativa e quindi l'obbligo di versamento del premio decorre dalla data prevista nell'attestato d'assicurazione.
2. La copertura assicurativa e quindi l'obbligo di versamento del premio si estingue quando l'assicurato o la cashgate rescinde il contratto di credito privato o leasing. Con la risoluzione del contratto di credito privato o leasing vengono sospese tutte le prestazioni assicurative. Gli assicurati hanno facoltà di recedere in ogni momento dall'assicurazione alla fine del mese corrente, comunicando per iscritto la propria volontà alla cashgate. Con la scadenza del termine di disdetta termina anche la protezione assicurativa. In caso di ripetizione del caso assicurativo, la CARDIF e la cashgate hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione alla fine del mese corrente.
3. Inoltre, la copertura assicurativa si estingue per il rischio incapacità lavorativa quando l'assicurato compie 65 anni, mentre per il rischio disoccupazione si estingue quando l'assicurato compie 60 anni. La copertura assicurativa si estingue in ogni caso non appena l'assicurato percepisce una pensione di vecchiaia AVS, al momento del suo decesso o allo scioglimento del contratto di assicurazione collettivo tra la cashgate e la CARDIF. Generalmente non sono erogate prestazioni oltre i limiti della garanzia assicurativa.

Art. 4 Prestazione assicurativa

1. Durante il periodo di incapacità al lavoro o di disoccupazione dell'assicurato, la CARDIF gli versa la somma assicurata nell'attestato d'assicurazione salvo il termine di attesa previsto. In caso d'incapacità lavorativa e disoccupazione la prestazione è limitata a 12 mesi per ogni caso assicurativo. Le prestazioni d'assicurazione dell'incapacità lavorativa e/o di disoccupazione non possono essere accumulate.
2. La CARDIF si riserva il diritto di non assegnare la prestazione e/o di rescindere il contratto di assicurazione, ad esempio quando durante l'esame delle prestazioni diventa evidente che un contratto di assicurazione tra la CARDIF e l'assicurato è realizzato solamente sulla base di una dichiarazione falsa dissimulata nella dichiarazione di adesione del contratto di carta di credito. Ciò avviene indipendentemente da una risoluzione del rapporto contrattuale da parte della cashgate. Le prestazioni già effettuate devono essere rimborsate con effetto retroattivo.

Art. 5 Limitazioni ed esoneri dall'obbligo di pagamento delle prestazioni

1. Il diritto alla prestazione non sussiste quando l'incapacità lavorativa deriva o è causata
 - a) indirettamente o direttamente da eventi bellici o da disordini interni, qualora l'assicurato vi abbia attivamente preso parte in qualità di fomentatore;
 - b) dall'attuazione intenzionale di un crimine o di un delitto oppure dal tentativo punibile di tali atti da parte dell'assicurato;
 - c) dalla provocazione intenzionale di una malattia, da atti deliberati di autolesionismo o dal tentato suicidio nei primi due anni dall'inizio della copertura assicurativa. Il diritto alla prestazione permane, per contro, se risulta dimostrato che tali atti sono stati compiuti in uno stato di disturbo patologico delle facoltà mentali tale da escludere la libera capacità d'intendere e di volere;
 - d) da assuefazione a sostanze nocive (ad es. abuso di droghe o farmaci), da alcolismo o da alterazione dello stato di coscienza dovuta a ubriachezza;
 - e) da infortuni che l'assicurato subisce durante l'uso di velivoli (aeromobili) senza motore, alianti a motore, aerei ultraleggeri, durante i lanci con paracadute, in qualità di pilota o membro dell'equipaggio di un velivolo nonché nell'ambito di un'attività professionale il cui svolgimento comporta l'uso di un velivolo;
 - f) da infortuni che l'assicurato subisce partecipando come conducente, passeggero od occupante di un veicolo a motore a manifestazioni motoristiche, compresi i relativi giri di prova, finalizzate al raggiungimento della massima velocità;
 - g) direttamente o indirettamente da energia nucleare, radiazioni ionizzanti o amianto.
2. Non è coperta dall'assicurazione l'eventuale incapacità lavorativa presente all'inizio della copertura assicurativa. La prima successiva incapacità lavorativa è assicurata solo dopo che l'assicurato ha ripreso e svolto la propria attività lavorativa in via non solo temporanea e per un periodo ininterrotto superiore a 3 mesi. Viene applicato Art. 2 comma 7. Sono inoltre escluse le prestazioni per incapacità lavorativa durante il congedo obbligatorio di maternità dopo il parto.
3. Non è previsto alcun diritto alla prestazione in caso di disoccupazione se
 - a) l'assicurato è solo parzialmente disoccupato;
 - b) all'inizio della copertura assicurativa era già pendente un'azione giudiziaria relativa al rapporto di lavoro oppure era già stata pronunciata la risoluzione dello stesso;
 - c) la disoccupazione era già in essere all'inizio della copertura assicurativa;
 - d) la disoccupazione deriva o è causata direttamente o indirettamente da eventi bellici o da disordini interni;
 - e) la disoccupazione subentra a un rapporto di lavoro intercorso con il coniuge o con un parente in linea diretta e/o con una società controllata dal coniuge o da un parente in linea diretta;
 - f) all'inizio della copertura assicurativa l'assicurato era al corrente dell'imminente cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 6 Colpa dell'assicurato

- a) La CARDIF ha il diritto, in caso di incidenti riconducibili a colpa grave, di decurtare o negare le prestazioni.
- b) Se l'avvenimento assicurativo è conseguenza di un comportamento azzardato, la CARDIF può decurtare o negare le prestazioni.

Art. 7 Obblighi concernenti i casi assicurativi

1. Un caso assicurativo va denunciato senza indugio presso la cashgate. I dati forniti dalla cashgate e dall'assicurato vengono utilizzati dalla CARDIF esclusivamente per la gestione del caso.
2. In caso d'incapacità lavorativa l'assicurato deve presentare alla CARDIF le seguenti documentazioni:
 - a) documenti comprovanti l'incapacità lavorativa, in particolare un attestato medico ed eventualmente un certificato del datore di lavoro e il contratto credito privato o leasing.
 - b) In caso di malattie psichiche devono essere emessi da psichiatri diversi, due certificati di malattia ovvero di incapacità lavorativa.
3. In caso di disoccupazione l'assicurato deve presentare alla CARDIF le seguenti documentazioni:

Attestati della cassa di disoccupazione e dell'ultimo datore di lavoro nonché il contratto di lavoro e la lettera di licenziamento e il contratto credito privato o leasing.
4. L'assicurato deve essere domiciliato e soggiornare durevolmente in Svizzera o in Liechtenstein; il caso assicurativo deve poter essere accertato e costantemente verificato in Svizzera o in Liechtenstein. La CARDIF ha la facoltà di verificare la richiesta di prestazioni. Essa può in particolare esigere che l'assicurato presenti dei certificati medici o che si sottoponga alla visita di un medico designato dalla CARDIF, a spese della medesima, nonché richiedere attestati e documenti ad altre autorità e ai datori di lavoro. In questa sede l'assicurato autorizza espressamente la CARDIF a richiedere informazioni presso terzi, nella fattispecie presso i medici curanti, al fine di valutare l'eventuale diritto all'assicurazione.
5. Eventuali spese connesse al rilascio dei vari certificati sono a carico dell'assicurato. I documenti vanno presentati in forma originale o autenticata.
6. L'eventuale diminuzione del grado d'incapacità lavorativa o la ripresa di un'attività ai sensi delle presenti disposizioni devono essere immediatamente notificate.
7. L'assicurato ha il dovere di occuparsi della riduzione del danno e evitare azioni, che impediscano la guarigione o la possibilità di un nuovo impiego. Cure mediche, provvedimenti e prescrizioni sono da eseguire (p.es. riabilitazione, ingerimento di medicinali).
8. In caso d'inadempimento di un obbligo di cooperazione, la CARDIF è esonerata dall'obbligo di prestazione, a meno che tale inadempimento non sia imputabile a colpa in virtù delle circostanze. La conoscenza delle presenti disposizioni e l'eventuale colpa da parte dell'assicurato saranno considerate equiparabili alla conoscenza e all'eventuale colpa da parte del contraente.

Art. 8 Aumento dei premi

1. La CARDIF è autorizzata ad aumentare i premi nella misura in cui le loro variabili di calcolo subiscono variazioni dopo l'inizio della copertura assicurativa.
2. L'aumento del premio viene comunicato dalla cashgate all'assicurato in maniera adeguata ed è considerato accettato dall'assicurato se l'assicurazione non viene disdetta dall'assicurato mediante notifica alla cashgate prima dell'entrata in vigore della modifica.

Art. 9 Obbligo di pagamento dei premi

In caso di un sinistro assicurato, il premio continua a essere dovuto.

Art. 10 Comunicazioni relative al rapporto assicurativo

Le comunicazioni riguardanti il rapporto assicurativo necessitano sempre della forma scritta. Le comunicazioni destinate alla CARDIF acquistano efficacia non appena pervengono alla CARDIF oppure, qualora si tratti di una comunicazione inoltrata dall'assicurato, al contraente. Gli intermediari non sono autorizzati a ricevere dette comunicazioni.

Art. 11 Diritto applicabile e foro competente

Il rapporto assicurativo soggiace al diritto svizzero; i fori competenti sono Zurigo e il luogo di domicilio dell'assicurato.

Art. 12 Procedura di ricorso

Qualora l'assicurato dovesse tuttavia essere insoddisfatto delle prestazioni fornite, può rivolgersi in ogni momento all'assicuratore. Nel caso in cui non fosse comunque possibile soddisfare l'assicurato o trovare una soluzione adeguata, l'assicurato può sottoporre il suo problema all'Ombudsman dell'assicurazione privata. Un eventuale ricorso dell'assicurato non ha alcuna ripercussione sui suoi diritti.